



Regolamento del Corso di dottorato di ricerca

Dipartimento di _____

Dottorato in _____

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Funzionamento del Collegio dei docenti

Art. 3 - Accesso al Corso

Art. 4 - Docenti Supervisor

Art. 5 - Piani formativi dei dottorandi

Art. 6 - Verifiche del profitto dei dottorandi

Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica

Art. 8 - Attività di tutorato e didattica integrativa

Art. 9 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili

Art. 10 - Esame finale

Art. 11 - Elezione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti al Corso

Art. 12 - Domande di partecipazione al Collegio dei docenti

Art. 13 - Norme finali

Allegati:

Modello A	–Autorizzazione Incremento borsa
Modello B	– Rendicontazione Incremento borsa
Modello C	– Attestazione Incremento borsa
Form C [Modello C]	– Certification of the activity abroad

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 10 comma 1, del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (d'ora in avanti Regolamento di Ateneo), disciplina gli aspetti didattici e organizzativi del Corso di dottorato di ricerca indicato in epigrafe.

Art. 2 - Funzionamento del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti (d'ora in avanti Collegio) si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno al fine di espletare in tempo utile i compiti ad esso attribuiti ovvero su richiesta di almeno 5 componenti. La convocazione è inviata mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione con allegato l'ordine del giorno. Il termine di convocazione può essere ridotto, in caso di particolare urgenza, a due giorni.
2. Se necessario, i componenti possono partecipare alle riunioni del Collegio e votarne le deliberazioni in collegamento telematico. La partecipazione in modalità telematica deve garantire la condivisione dell'audio per tutta la durata della riunione.
3. Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Coordinatore o in sua assenza dal Vicario o, qualora anch'egli sia assente, dal professore ordinario più anziano in ruolo presente alla seduta.
4. Le riunioni del Collegio sono valide se coloro che hanno titolo a parteciparvi sono stati regolarmente convocati e vi prende parte la maggioranza dei componenti, anche se collegati in via telematica.
5. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge o la regolamentazione di Ateneo prevedano maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore o di chi presiede in sua vece. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
6. Alle sedute del Collegio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta indispensabile l'audizione per la trattazione di argomenti specifici. In tal caso, il Coordinatore dispone l'invito e lo sottopone alla ratifica del Collegio ad inizio seduta. Gli estranei devono comunque allontanarsi al momento delle votazioni.



7. Nessuno può prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado.

Art. 3 - Accesso al Corso

- 1 La Commissione esaminatrice per l'accesso al Corso si autoconvoca, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, al fine di ultimare l'esame delle domande di partecipazione entro il termine previsto dal Regolamento d'Ateneo.
2. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al Corso, eventualmente articolata per curriculum, si svolge con una delle seguenti modalità:

Curriculum n.1 o unico: _____

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).]

Curriculum n.2: _____

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).]

3. Qualora sia prevista una prova di ammissione diversificata, eventualmente articolata per curriculum, per i posti riservati a specifiche categorie di candidati, questa si svolge con una delle seguenti modalità:

Curriculum n.1 o unico: _____

- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).]

Curriculum n.2: _____



- valutazione dei titoli (in trentesimi);
- valutazione dei titoli e prova scritta (in sessantesimi: 30 + 30);
- valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+ 30);
- valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio (in novantesimi: 30 + 30 + 30).]

Art. 4 - Docenti Supervisor

1. Nella prima seduta di ogni nuovo Ciclo il Collegio assegna a ciascun dottorando uno o più docenti con la funzione di Supervisor (d'ora in avanti indicati come il Supervisore). Qualora ne ravvisi la necessità, il Collegio può sostituire, con delibera motivata, il Supervisore in qualsiasi fase del ciclo formativo del dottorando.

Art. 5 - Piani formativi dei dottorandi

1. Entro il *31 ottobre*, il Collegio definisce un Manifesto degli studi del Corso che elenca le attività formative previste per l'anno accademico sia presso l'Ateneo che presso altre Università o enti di ricerca italiani o stranieri.
2. Entro il *30 novembre* del primo anno di Corso, ciascun dottorando presenta al Collegio il proprio Piano formativo, preparato d'intesa con il Supervisore, nel quale sono indicati gli obiettivi di studio e di ricerca che si prefigge di raggiungere ed il programma delle attività che ritiene utili per il loro perseguimento. Il Piano formativo deve indicare il peso in CFU delle attività previste, in modo da assicurare l'acquisizione, al termine del triennio, di 180 CFU. Per la redazione della tesi di dottorato è possibile prevedere fino a 90 CFU nel triennio, mentre alle attività comuni organizzate dall'Ateneo è riservato un intervallo di 8-20 CFU; il Collegio ha inoltre facoltà di prevedere una quota massima di CFU (non superiore a 6) per attività formative a scelta del candidato.
3. I Piani formativi, eventualmente integrati dal Collegio e approvati entro il *31 dicembre*, costituiscono il riferimento per la verifica annuale dell'assolvimento degli obblighi formativi dei dottorandi e possono essere modificati annualmente, su richiesta del dottorando, seguendo la medesima procedura della prima presentazione.

**Art. 6 - Verifiche del profitto dei dottorandi**

1. Entro il *15 settembre* il dottorando presenta al Collegio una relazione sulle attività formative e di ricerca svolte nel corso dell'anno accademico precedente, indicando per ciascuna di esse il peso in CFU. In pari data il Supervisore presenta al Collegio una relazione sul percorso formativo del dottorando e la proposta motivata di ammissione o di non ammissione all'anno accademico seguente o all'esame finale.
2. A partire dal II anno di corso il dottorando deve integrare la relazione sulle attività formative e di ricerca svolte con un seminario aperto al pubblico, da svolgersi entro il *30 settembre*, su un argomento connesso alla preparazione della tesi di dottorato.
3. Entro il *30 settembre* il Collegio convoca il dottorando per la discussione della relazione sulle attività svolte e ne verifica l'assolvimento degli obblighi formativi, deliberandone l'ammissione o la non ammissione all'anno di corso seguente o all'esame finale. Il Collegio può, all'occorrenza, nominare una Commissione ristretta composta da almeno tre membri, che sovrintende alla presentazione della relazione del dottorando e propone al Collegio le deliberazioni da adottare.
4. Qualora una verifica risulti parzialmente negativa, ovvero in presenza di giustificati motivi di impedimento al completo assolvimento degli obblighi formativi, il Collegio può deliberare di procedere alla ripetizione della verifica posticipandola al massimo di due mesi. Lo slittamento della verifica può essere concesso una sola volta nella carriera del dottorando.
5. Qualora una verifica risulti negativa, il Collegio delibera la decadenza del dottorando dal Corso e ne dà comunicazione al Rettore per l'emanazione del relativo Decreto.

Art. 7 - Organizzazione dell'attività didattica [con l'eventuale articolazione in curricula]

1. L'attività formativa è organizzata in: [descrivere, al livello di dettaglio ritenuto opportuno ed eventualmente per ciascun curriculum, i contenuti di ciascuna tipologia di attività]
 - a) attività formative comuni, volte a fornire ai dottorandi le competenze relative alle tecniche e alle modalità di svolgimento della ricerca scientifica, nonché le conoscenze di base comuni per il perseguimento degli obiettivi formativi del Corso;



- b) attività formative specifiche, volte a fornire e/o completare le conoscenze e abilità dei dottorandi [eventualmente per ciascun curriculum];
- c) altre attività formative a scelta dello studente, con l'approvazione del Collegio, che ne verifica la coerenza con il percorso formativo e/o con il progetto di tesi del dottorando.

Art. 8 - Attività di tutorato e didattica integrativa

1. All'inizio di ciascun anno accademico il Collegio acquisisce la disponibilità dei dottorandi a svolgere attività di didattica integrativa e di tutorato in favore degli studenti dei Corsi di laurea e laurea magistrale.
2. Il Collegio affida a ciascun dottorando, nei limiti previsti dal Regolamento di Ateneo, le attività didattiche e di tutorato, in base alle richieste formulate dal Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.

Art. 9 - Adempimenti organizzativi, amministrativi e contabili

1. Le richieste di autorizzazione per le attività formative o di ricerca esterne all'Ateneo (quali ad esempio: la partecipazione a scuole/corsi/seminari, i periodi di soggiorno in Italia o i periodi di soggiorno all'estero) devono essere trasmesse al Collegio con almeno 30 giorni di anticipo, corredate da un programma delle attività previste approvate dal Supervisore. Nel caso di soggiorni in Italia o all'estero, il Collegio ne dà comunicazione al Rettore ed all'Ufficio Dottorati utilizzando il Modello allegato al presente Regolamento, di cui forma parte integrante come **Modello A-Autorizzazione**, ai fini dell'integrazione della borsa o della corresponsione dell'importo equivalente per i dottorandi senza borsa.
2. Le richieste per l'integrazione della borsa, sia per le attività svolte in Italia che per quelle svolte all'estero, debbono essere presentate al Collegio entro 60 giorni dal termine dell'attività stessa, insieme alla dichiarazione del Supervisore esterno, italiano o straniero, che certifichi lo svolgimento delle attività formative e di ricerca utilizzando i Modelli allegati al presente Regolamento, di cui formano parte integrante come **Modello B- Rendicontazione**, **Modello C- Attestazione** (per le attività svolte in Italia) e **Form C** (per le attività svolte all'estero). Il dottorando è inoltre tenuto a presentare al Coordinatore una relazione sulle attività svolte, da sottoporre



all'approvazione del Collegio. Il Collegio può definire eventuali modalità di recupero di attività formative delle quali il dottorando non ha potuto usufruire.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile devono essere osservate le disposizioni e le procedure vigenti presso il Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.

Art. 10 - Esame finale

1. Le procedure per l'ammissione dei dottorandi all'esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca e le scadenze temporali entro cui tali procedure devono svolgersi sono quelle previste dal Regolamento d'Ateneo.

Art. 11 - Elezione dei rappresentanti dei dottorandi iscritti al Corso

1. I rappresentanti dei dottorandi nel Collegio sono individuati mediante una procedura elettorale indetta dal Direttore del Dipartimento che è sede amministrativa del Corso.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i dottorandi iscritti a tutti i Cicli del Corso, attivi al momento dell'indizione della procedura elettorale (esclusi i dottorandi in co-tutela per i quali l'Ateneo sia sede ospitante). Il *quorum* richiesto per la validità della votazione è fissato al 15% degli aventi diritto. L'atto di indizione fissa le ulteriori regole della tornata elettorale.

Art. 12 - Domande di partecipazione al Collegio dei docenti

1. Le domande di partecipazione al Collegio dei docenti possono essere presentate con le seguenti modalità: (*specificare*).....

Art. 13 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, predisposto dal Collegio, è approvato con la procedura prevista dall'art. 10 del Regolamento di Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento che è sede amministrativa del Corso delibera sulle eventuali modifiche ed integrazioni proposte dal Collegio e le sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



3. Il presente Regolamento ha validità nella sua interezza a partire dal ~~XXXIII~~ XXXVIII Ciclo, mentre per i Cicli precedenti si applica esclusivamente alle procedure avviate successivamente all'approvazione o a quelle non definite nei Regolamenti vigenti.

Riepilogo delle scadenze

Data	Adempimento
31 ottobre	Il Collegio Definisce il manifesto degli studi
30 novembre	I dottorandi presentano i propri Piani Formativi
31 dicembre	Il Collegio approva i Piani Formativi
15 settembre	I dottorandi presentano una Relazione sulle attività svolte
30 settembre	Dal II anno i dottorandi tengono un seminario
30 settembre	Il Collegio verifica l'assolvimento degli obblighi formativi